

D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 ⁽¹⁾

Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale ^(1/a) ^(1/circ). Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1997, n. 129.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1997, n. 129.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60, riportato al n. A/IV.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 2 aprile 1999, n. 9;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 settembre 1997, n. 196.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta la necessità di procedere al riordinamento del settore dell'agricoltura e della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali.

1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491 ⁽²⁾, è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

2. Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente

o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ⁽³⁾, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento delle funzioni e dei compiti e dei connessi beni e risorse avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione ^(3/cost).

(2) Riportata alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. Ministero per le politiche agricole.

1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto ^(3/cost).

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ⁽³⁾, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ⁽⁴⁾; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 ⁽⁵⁾, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ⁽⁶⁾, e successive modificazioni ed integrazioni ^(3/cost).

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ⁽⁷⁾, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59

⁽⁷⁾, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4) Riportata alla voce Caccia.

(5) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(6) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

3. Agenzie ed enti strumentali.

1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 ⁽⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione ⁽⁹⁾.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ⁽⁷⁾, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ^(3/cost).

(8) Riportato alla voce Oli commestibili.

(9) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 6, comma 7, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

4. Trasferimento di risorse alle regioni.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ⁽⁷⁾, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale ⁽¹⁰⁾.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ⁽⁷⁾. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso ^(3/cost).

(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 11 maggio 2001.

(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

5. Successione nei rapporti.

1. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero ^(3/cost).

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

6. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.